ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Conciliazione e transazione nel rapporto di lavoro

Le rinunce e le transazioni nei rapporti di lavoro

Avv. Giordano Franchi

29 novembre 2018

Art. 2113 c.c.

1. Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 del codice di procedura civile, non sono valide.
2. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
3. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.

La norma stabilisce, dunque, la regola generale:

sono impugnabili, entro un certo termine, le rinunzie e transazioni, che siano sottoscritte dal lavoratore, laddove abbiano ad oggetto determinati diritti.

e una eccezione:

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter E 412-quater del codice di procedura civile.

Dette conciliazioni – non impugnabili - sono individuate con specifici richiami normativi e sono tutte caratterizzate dall'intervento di un soggetto terzo:

-il Giudice (art. 185 c.p.c.);

-la Commissione provinciale di conciliazione presso l'ufficio del lavoro (artt. 410 e 411 c.p.c.);

-le Parti Sociali secondo le modalità previste dai contratti collettivi (art. 412-ter c.p.c.);

-il Collegio di conciliazione e arbitrato irrituale (art. 412-quater c.p.c.).

Ciò significa che:

vi sono diritti, ossia quelli previsti da norme inderogabili della legge e dei contratti collettivi, di cui il lavoratore non può liberamente disporre: le rinunce a tali diritti sono impugnabili dal lavoratore nel termine di 6 mesi, a meno che la rinunzia o la transazione siano state sottoscritte in una delle sedi c.d. protette di cui sopra, nel qual caso neppure esse sono impugnabili

vi sono poi i restanti diritti, ossia quelli non previsti da norme inderogabili della legge e dei contratti collettivi, di cui il lavoratore può invece liberamente disporre: le rinunzie e le transazioni avanti ad oggetto tali diritti sono definitive e non impugnabili, neppure nel termine di 6 mesi, anche se la rinunzia o la transazione non sono state sottoscritte in una delle sedi c.d. protette.

Le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che:

l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali - della quale non ha valore equipollente quella fornita da un legale - sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura

nel caso di transazione, dall'atto stesso si evinca la questione controversa oggetto della lite e le "reciproche concessioni" in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 cod. civ.

attengano a diritti già maturati: la rinuncia a diritti non ancora venuti in essere è nulla (art. 1418 c.c.)

siano state effettuate con riferimento a diritti specifici e <u>determinati</u> o determinabili (non «quietanza a saldo») e con il cosciente e chiaro intento di rinunciarvi o di transigere sugli stessi.

diritti derivanti da disposizioni inderogabili di legge e di contratto collettivo:

- il diritto al riposo e alle ferie (dichiarati irrinunziabili dall'art. 36 Cost);
- il diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente (prevista sempre dall'art. 36 Cost);
- il diritto alla qualifica e al trattamento retributivo corrispondente alle mansioni svolte (art. 2103 c.c., che dispone la nullità di ogni patto contrario);
- le conseguenze patrimoniali del mancato o irregolare versamento di contributi (cfr. Cass. 2 settembre 1986, n. 5379);
- diritti risarcitori derivanti al lavoratore dalla lesione di fondamentali diritti alla persona (diritto alla salute)

tra i diritti derivanti da disposizioni non inderogabili di legge e di contratto collettivo rientrano:

- i trattamenti migliorativi previsti dal contratto individuale di lavoro;
- gli atti relativi al recesso del datore di lavoro o del lavoratore ossia l'impugnazione del licenziamento, delle dimissioni e della risoluzione consensuale

Per quanto riguarda i diritti derivanti da disposizioni inderogabili di legge e di contratto collettivo che siano stati oggetto di rinunzia e transazione in sede non protetta, vige, come si è visto, una specifica decadenza: le rinunzie e transazioni devono essere impugnate entro il termine di 6 mesi e la mancata impugnazione entro tale termine comporta che gli atti abdicativi dei diritti acquistano definitiva validità e spiegano pertanto piena efficacia fra le parti. Di conseguenza, trascorso detto termine, al lavoratore resta preclusa la possibilità di agire in giudizio per fare valere i diritti oggetto di rinunzia e transazione; se invece il lavoratore ha impugnato le rinunzie e transazioni entro il termine, lo stesso potrà agire in giudizio entro il termine di prescrizione.

Se, a fronte delle rinunzie o della transazione, il lavoratore ha ricevuto un corrispettivo, l'impugnazione delle rinunzie e della transazione comporterà l'obbligo del lavoratore di restituire il corrispettivo ricevuto.

Tanto verso le rinunzie e transazioni sottoscritte in sede non protetta, quanto verso quelle sottoscritte in sede protetta, sono comunque esperibili l'azione di nullità e di annullabilità del contratto per vizi del consenso, ossia errore, violenza e dolo (artt. 1427 e ss. c.c.)

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Conciliazione e transazione nel rapporto di lavoro

Aspetti fiscali della conciliazione

Avv. Concetta Ulisano-Avv. Giordano Franchi

29 novembre 2018

Le somme e i valori percepiti a seguito di transazioni sono soggetti a tassazione ordinaria e a contribuzione, tranne che sussistano specifiche deroghe ed eccezioni

a) Art. 17 del TUIR

1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

a) **trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e indennità equipollenti,** comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a) , d) e g) del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile; **altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso,** le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonchè le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

b) Somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno da dequalificazione

Il danno alla professionalità o da dequalificazione può avere duplice natura cioè sia di lucro cessante per impossibilità di produrre guadagni tassabili (componente reddituale come tale tassabile ex art. 6 TUIR) sia di danno non patrimoniale ovvero danno alla personalità professionale e alla vita di relazione (componente non reddituale e quindi non tassabile).

Posto il carattere eccezionale di ogni esclusione dal reddito da lavoro subordinato, la somma è tassabile se non sia possibile stabilire con certezza che il pregiudizio da risarcire sia non patrimoniale.

c) Art. 67, comma 1, lettera l):

1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Applicazione: richiesta di costituzione di rapporto di lavoro subordinato per appalto o somministrazione. Ritenuta a titolo di acconto del 20%.

d) Il risarcimento del danno alla salute o biologico

Nel caso di risarcimento del danno alla persona (salute, immagine, danni esistenziali) manca la funzione sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retributivi, pertanto l'indennizzo non concorre alla formazione del reddito delle persone fisiche per mancanza del presupposto impositivo.

Occorrono cautele e validi elementi probatori circa il danno emergente: (i) richiesta risarcitoria; (ii) perizie mediche (non di parte); (iii) importo limitato.

D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, art. 6:

In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all'art. 2113, quarto comma, del codice civile e all'art. 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, un importo che **non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale,** di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L'accettazione dell'assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta. **Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario**.

Evitare accordi transattivi collegati alla risoluzione del rapporto di lavoro concordati sugli importi netti, in quanto diventa difficile stabilire a priori su chi ricada il maggiore onere fiscale derivante dalla riliquidazione dell'imposta operata a posteriori dagli uffici finanziari. Quindi:

- o prevedere solo importo lordo;
- o prevedere che gli importi sono erogati al netto delle ritenute di legge operate dal sostituto d'imposta.